

COMMISSIONE VII  
LAVORI PUBBLICI

XLV.

SEDUTA DI VENERDÌ 16 FEBBRAIO 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BENNANI**

**INDICE**

	PAG.
<b>Congedi:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	395
<b>Proposte di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):	
RICCIO ed altri: Estensione all'Ente autonomo « Mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo » dell'articolo 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, concernente ricostruzione di beni immobili. (864) . . . . .	395
PRESIDENTE . . . . .	395, 398
PERLINGIERI, <i>Relatore</i> . . . . .	395
PERTUSIO . . . . .	396, 397
RICCIO . . . . .	396, 397, 398
CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	396, 397, 398
CACCIATORE . . . . .	397
CASTELLI AVOLIO ed altri: Abrogazione dell'articolo 6 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e richiamo in vigore del primo comma dell'articolo 90 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica. (1644) . . . . .	398
PRESIDENTE . . . . .	398, 403
CARRATELLI, <i>Relatore</i> . . . . .	399
INVERNIZZI GABRIELE . . . . .	399, 402, 403
CASTELLI AVOLIO . . . . .	400, 403
MATTEUCCI . . . . .	401
CLOCCHIATTI . . . . .	401, 402
CIMENTI . . . . .	402
PERTUSIO . . . . .	402
FERRARESE . . . . .	402
CACCIATORE . . . . .	403
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	404

La seduta comincia alle 9,10.

CIMENTI, *ff. Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Bontade Margherita, Guariento, Mastino Gesumino e Terranova Corrado.

**Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Riccio e altri: Estensione all'Ente autonomo « Mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo » dell'articolo 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, concernente ricostruzione di beni immobili. (864).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Riccio e altri: Estensione all'Ente autonomo « Mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo » dell'articolo 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, concernente ricostruzione di beni immobili.

In assenza dell'onorevole Leonetti, invito l'onorevole Perlingieri a riferire.

PERLINGIERI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, con regio decreto 6 maggio 1937, n. 1576, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2677, fu istituita la Mostra triennale delle terre italiane d'oltremare allo scopo di diffondere la conoscenza e, quindi, gli scambi dei prodotti provenienti dalle colonie italiane. Perduti tali possedimenti a seguito del Tratta-

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO 1951

to di pace e venuto meno, pertanto, il fine istitutivo dell'Ente Mostra, si provvede a trasformare, con decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 1314, la Mostra triennale delle terre italiane d'oltremare in « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo ».

Il patrimonio dell'ente era costituito dalle seguenti fonti di entrate: un contributo dei Governi generali dell'Africa orientale italiana e della Libia, contributi del comune di Napoli e degli altri enti locali (Consiglio provinciale delle corporazioni, ecc.) ed infine le rendite provenienti dal funzionamento della mostra.

Evidentemente quasi tutte tali fonti di entrate sono venute a mancare con la perdita delle nostre colonie; venuto meno è anche il contributo del comune di Napoli che si trova in tali condizioni di bilancio da non poterlo erogare. Resterebbero, pertanto, soltanto le entrate derivanti dal funzionamento dell'ente, il quale funzionamento, però, attualmente non ha luogo per le condizioni in cui il patrimonio edilizio dell'ente stesso si trova a seguito dei danni subiti nel periodo bellico. Di qui la necessità di porre la mostra in condizioni di funzionare e di procacciarsi, con la propria attività, i mezzi di vita.

Questa è appunto la finalità della proposta di legge, la quale, per ottenere lo scopo che si prefigge, stabilisce l'estensione a questo caso particolare della disposizione di cui all'articolo 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, riguardante la ricostruzione dei beni immobili danneggiati dalla guerra.

Evidentemente, la procedura seguita dalla proposta di legge, cioè l'estensione del suddetto articolo, può essere opinabile, ma le finalità che essa si propone dovrebbero, d'altra parte, essere assecondate. L'Ente Mostra cui si vuole ridare vita ed attività, infatti, tende a tutelare il lavoro italiano nel mondo e non è chi non veda la nobiltà e l'utilità di uno scopo siffatto. D'altra parte invito i colleghi a considerare l'opportunità di non permettere che il patrimonio della Mostra d'oltremare, ascendente a 7-8 miliardi, vada distrutto con la dispersione dell'ente stesso. Concludo, pertanto, raccomandando alla Commissione l'approvazione della proposta di legge, sia pure con le eventuali modifiche formali che i colleghi crederanno di apportarvi.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**PERTUSIO.** Nella relazione non si accenna all'entità presumibile dei danni subiti dall'Ente Mostra. Chiedo, pertanto, un chiarimento in proposito, trattandosi di un elemento indicativo di una certa importauza.

**RICCIO.** I danni complessivi ammontavano ad un miliardo e 700 milioni di lire. L'ente, però, ha già provveduto a realizzare lavori per circa 800 milioni. Inoltre il Ministero dell'industria e commercio ha già erogato, con legge da noi approvata, 300 milioni, avendo ammesso la mostra ad usufruire dei provvedimenti relativi alla industrializzazione del Mezzogiorno. Rimarrebbero 700 milioni che dovrebbero appunto essere procurati con questa proposta di legge.

**CAMANGI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.** Il Governo è favorevole, in linea di massima, a venire incontro alle necessità della Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo, ma non ritiene di poter accedere alla forma di intervento proposta nel provvedimento sottoposto al vostro esame: ritiene cioè impossibile l'estensione dell'articolo 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543. Tale legge, infatti, riguarda la riparazione dei danni bellici subiti dal patrimonio dello Stato, dagli enti pubblici e dagli enti di culto e, per tanto, una estensione di tale disposizione ad un ente come quello che forma oggetto della proposta di legge potrebbe costituire un dannoso precedente.

Rendendosi, tuttavia, conto della opportunità di intervenire, allo scopo anche di salvare un ingente patrimonio che sarebbe altrimenti destinato alla rovina, il Governo, conscio della utilità dell'attività della mostra, sarebbe disposto ad addossarsi l'onere di 700 milioni di lire come erogazione straordinaria, analogamente a quanto già fatto in precedenza per la somma ricordata dall'onorevole Riccio stesso. Tale erogazione dovrebbe essere effettuata con lo stanziamento di 200 milioni nell'esercizio finanziario 1951-52 e di 500 milioni nell'esercizio 1952-1953. Ritengo che l'erogazione della somma in due anni non dovrebbe portare pregiudizio allo svolgimento dei lavori, i quali, a giudizio dei tecnici, richiedono all'incirca un tale periodo per essere eseguiti.

Tuttavia, senza che ciò debba essere detto espressamente nella legge, il Governo non ha difficoltà ad affidare i lavori corrispondenti a 700 milioni all'Ente Mostra, con facoltà ad esso di accelerare i lavori stessi con opportune operazioni finanziarie con le imprese appaltatrici o con istituti bancari. Ciò, però, non dovrà portare alcun aggravio all'erario oltre ai 700 milioni stanziati e con l'impegno che tutta la somma venga impiegata per i lavori, senza detrazioni di sorta per l'esecuzione delle operazioni di anticipo.

## SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO 1951

Ritengo che la soluzione prospettata dal Governo raggiunga lo scopo che si erano prefissi i proponenti della legge e penso, pertanto, che essi potranno aderire a che la discussione si svolga sui seguenti tre articoli che io presento alla Presidenza della Commissione:

## ART. 1.

« Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere all'esecuzione dei lavori necessari per il ripristino delle opere della « Mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo », entro il limite di spesa di lire 700.000.000.

Per l'esecuzione di tali lavori si applicano le vigenti disposizioni in materia di opere pubbliche di conto dello Stato ».

## ART. 2.

« Alla predetta spesa si farà fronte con gli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per riparazione di danni prodotti da eventi bellici, in ragione di lire 200.000.000 nell'esercizio finanziario 1951-52 e di lire 500.000.000 nell'esercizio finanziario 1952-53 ».

## ART. 3.

« Delle somme erogate in applicazione della presente legge sarà tenuto conto in sede di liquidazione, a favore dell'Ente Mostra, degli eventuali contributi per danni di guerra ».

PERTUSIO. Mi permetto chiedere all'onorevole Sottosegretario di Stato se, stabilendo la somma di 700 milioni di lire, il suo Ministero sa che i lavori da eseguirsi saranno contenuti in tale cifra e se all'uopo sono stati fatti preventivi esatti o se, viceversa, la somma è stata computata in base ad una approssimazione.

RICCIO. Io desidero sapere, a mia volta, se il Sottosegretario di Stato non ritenga opportuno accennare espressamente nella legge alla facoltà di dare la concessione dei lavori all'Ente Mostra, nel senso e con i limiti da lui indicati. Qualora un accenno del genere non fosse espresso negli articoli, desidererei che una esplicita dichiarazione in tal senso figurasse negli atti della Commissione.

CACCIATORE. A mia volta, chiedo al Sottosegretario di Stato se non sia invece più opportuna una assegnazione dei lavori in base a regolare gara. Inoltre, vorrei sapere in quale

modo il Governo ritiene che si potrebbe far fronte al maggiore onere derivante dalla anticipata esecuzione dei lavori. Siccome si tratta di un ente praticamente controllato dallo Stato, cioè di un ente di cui la maggior parte dei beni appartiene allo Stato, evidentemente quest'ultimo dovrebbe essere in condizioni di conoscere in che modo l'ente può far fronte alle eventuali maggiori spese, perché, in sostanza, questo maggiore onere, formalmente, andrebbe a carico dell'ente, ma resterebbe a carico dello Stato in quanto l'ente è in gran parte di proprietà di esso.

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Per quanto riguarda la richiesta dell'onorevole Pertuso debbo dire che i 700 milioni sono, per concorde ammissione e previsione degli organi tecnici del Ministero e della mostra, sufficienti a provvedere a quanto ancora vi è da riparare. Quindi mi sembra che non vi debbano essere ulteriori dubbi a questo proposito. D'altra parte, si parla di « autorizzazione all'ente nel limite di spesa di 700 milioni », il che significa che siamo autorizzati a non spendere più di 700 milioni. Però ciò evidentemente non esclude che si facciano conti più esatti sui preventivi definitivi ed esecutivi, per quanto riguarda la spesa, lasciando naturalmente impregiudicata l'eventualità che si possa spendere di meno. Comunque, l'importante è che l'autorizzazione fissi un limite massimo di spesa, oltre il quale non si possa e non si debba andare.

Per quanto riguarda la domanda dell'onorevole Riccio, sull'eventualità di affidare in concessione i lavori all'ente, debbo dire che la possibilità di affidare questi lavori in concessione è già prevista dalle leggi vigenti, il che non rende necessario inserire questa disposizione nella presente legge.

Infatti, come i colleghi sanno, recentemente questa Commissione ha approvato una modifica alla legge 24 giugno 1929, n. 1137, che è la legge istitutiva della forma della concessione nella esecuzione dei lavori. La modifica è avvenuta con legge 15 gennaio 1951, n. 34, e servì a chiarire alcuni dubbi sulla interpretazione e sulla applicazione di quella del 1929. Sembrava, dalla interpretazione che gli organi di controllo avevano dato alla legge del 1929, che l'istituto della concessione potesse usarsi soltanto nel caso in cui i pagamenti fossero effettuati in forma differita trentennale. Con la modifica introdotta, invece, fu stabilito che l'istituto della concessione dovesse essere usato sia nel caso di pagamenti differiti che in quello di pagamenti non differiti.

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO 1951

Abbiamo così la possibilità legislativa di affidare qualsiasi lavoro in concessione e, quindi, non vi è nessuna necessità, a mio avviso, di prevedere questo nella legge che stiamo esaminando.

Per quanto riguarda l'obiezione dell'onorevole Cacciatore, circa l'opportunità di non ricorrere all'istituto della concessione, ma di procedere all'appalto diretto da parte del Ministero dei lavori pubblici, mediante una pubblica gara, sono dell'avviso che potremo esaminare al momento opportuno la utilità e la opportunità o meno di affidare all'ente in concessione questi lavori, perché non è stabilito fin da questo momento ciò che si dovrà fare.

Ad ogni modo, anche nel caso in cui i lavori venissero affidati in concessione all'ente, niente ci proibisce di imporre a questo di eseguire i lavori affidandoli ad imprese di sua fiducia attraverso delle gare e sotto il controllo e con la riserva di approvazione da parte del Ministero dei lavori pubblici.

RICCIO. Se sarà approvato il nuovo testo presentato dal Governo, ritengo che occorrerà modificare l'intestazione della legge.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. L'intestazione potrebbe essere questa: « Autorizzazione a provvedere alle riparazioni degli immobili della Mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo ».

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

Il testo della proposta Riccio era il seguente.

## ART. 1.

« La disposizione di cui all'articolo 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, in forza della quale il Ministero dei lavori pubblici provvede, a carico dello Stato, alla riparazione o ricostruzione dei beni distrutti, o comunque danneggiati, in dipendenza della guerra, degli enti pubblici locali, delle istituzioni pubbliche di beneficenza nonché delle chiese parrocchiali od assimilate, è estesa agli edifici di proprietà dell'ente autonomo « Mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo ».

## ART. 2.

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana ».

Il Sottosegretario di Stato ha presentato un nuovo testo formulato in tre articoli. Se

non vi sono osservazioni, porrò successivamente in votazione i tre articoli nel testo ministeriale.

## ART. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere all'esecuzione dei lavori necessari per il ripristino delle opere della « Mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo », entro il limite di spesa di lire 700 milioni.

Per l'esecuzione di tali lavori si applicano le vigenti disposizioni in materia di opere pubbliche di conto dello Stato.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

## ART. 2.

Alla predetta spesa si farà fronte con gli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per riparazione di danni prodotti da eventi bellici, in ragione di lire 200.000.000 nell'esercizio finanziario 1951-1952 e di lire 500.000.000 nell'esercizio finanziario 1952-1953.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

## ART. 3.

Delle somme erogate in applicazione della presente legge sarà tenuto conto in sede di liquidazione, a favore dell'Ente mostra, degli eventuali contributi per danni di guerra.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione il nuovo testo del titolo: « Autorizzazione a provvedere alle riparazioni degli immobili della Mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo ».

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione della proposta di legge Castelli Avolio ed altri: Abrogazione dell'articolo 6 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e richiamo in vigore del primo comma dell'articolo 90 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica. (1644).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge dei deputati Castelli Avolio, Arcangeli, Bontade

## SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO 1951

Margherita, Carcaterra, De' Cocci e Garlato: Abrogazione dell'articolo 6 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e richiamo in vigore del primo comma dell'articolo 90 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sulla edilizia popolare ed economica.

L'onorevole Carratelli, relatore, ha facoltà di riferire.

CARRATELLI, *Relatore*. La proposta di legge in esame ha per oggetto l'abrogazione dell'articolo 6 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e il richiamo in vigore del primo comma dell'articolo 90 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sulla edilizia popolare ed economica. In sostanza, si propone l'abrogazione dell'articolo che fissa un termine decennale per l'assegnazione a proprietà individuale degli alloggi delle cooperative. Questa è l'unica questione sulla quale dobbiamo intrattenerci.

Il primo comma dell'articolo 90 stabilisce che le cooperative non costituite fra dipendenti statali ed assimilati, che abbiano ottenuto il contributo statale, per costruire ed acquistare case popolari od economiche, possono assegnare appartamenti ai soci soltanto a proprietà indivisa ed inalienabile e, nel caso di loro scioglimento, le case costruite passano agli istituti per le case popolari. Quando dette cooperative, col consenso degli istituti finanziatori, ne chiedano la autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici, possono trasformarsi in cooperative a proprietà individuale.

Quando venne presentata il disegno di legge contenente disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie (che poi divenne la legge 2 luglio 1949, n. 408), fu proposto, con l'articolo 6, un nuovo testo del detto primo comma dell'articolo 90, che fissava un termine di 10 anni per la trasformazione da cooperative a proprietà indivisa in cooperative a proprietà individuale, a decorrere dalla data di assegnazione di tutti gli alloggi costruiti.

Sebbene il motivo non sia stato indicato nella relazione ministeriale, è da ritenersi che la norma sia stata dettata dalla preoccupazione di impedire ogni speculazione sugli alloggi delle cooperative, aumentando tale possibilità in seguito alla assegnazione individuale.

Il disegno di legge fu sottoposto all'esame della Camera e gli onorevoli Garlato, Bontade Margherita, Bavaro ed altri, proposero un emendamento sostitutivo all'articolo 6, nel senso di sostituire alle parole «di tutti gli alloggi», le parole «di ciascun fabbricato». L'onorevole Garlato spiegava che non è

detto che le cooperative debbano costruire un solo fabbricato, ma possono costruirne diversi e che la finalità della legge doveva essere quella dell'assegnazione degli alloggi e non quella dell'assegnazione dei fabbricati. Così, venne fuori un nuovo testo, stilato in questi termini: «Le dette cooperative, col consenso degli istituti finanziatori e previa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici, possono trasformarsi in cooperative a proprietà individuale quando siano trascorsi dieci anni dalla data di assegnazione di ciascun fabbricato da esse costruito».

Questo termine di dieci anni non è necessario, poiché vi è un'altra norma di legge che ovvia alla preoccupazione della speculazione e, pertanto, si può abrogare questa modifica apportata dall'articolo 6, ritornando alla disposizione dell'articolo 90 del testo unico già citato.

In sostanza — ripeto — si chiede l'abrogazione del termine decennale, che è stato ritenuto dannoso.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

INVERNIZZI GABRIELE. In verità, io mi aspettavo dal relatore un giudizio sulla proposta di legge; invece, egli si è limitato a commentare la relazione dei presentatori.

Io non comprendo l'utilità di questo provvedimento, e, non avendo avuto chiarimenti dal relatore, non sono persuaso dei motivi per cui la proposta di legge è stata presentata.

Innanzitutto, mi sembra poco serio da parte del Parlamento approvare, a breve scadenza dalla entrata in vigore di una legge, un provvedimento che modifica la legge precedente. La norma che si vuole abrogare prevede un termine di 10 anni per la trasformazione in proprietà individuale delle cooperative fra non impiegati dello Stato. Abrogando questo termine, a mio avviso, la legge diventa più restrittiva, perché non si avrebbe più la possibilità di assegnazioni individuali e la concessione sarebbe affidata alla discrezione del Ministero dei lavori pubblici e degli istituti finanziatori.

Il termine dei 10 anni poteva rappresentare una misura precauzionale, ma nello stesso tempo metteva gli assegnatari degli alloggi in una condizione favorevole, perché essi non dovevano avere la protezione particolare né del Ministero, né degli enti finanziatori.

È vero che anche la legge attuale prescrive il consenso da parte del Ministero dei lavori pubblici, però è chiaro, nel caso

## SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO 1951

che si voglia ripristinare la norma dell'articolo 90, che occorre una motivazione da parte di colui che chiede la concessione ed altresì una motivazione da parte del Ministro nel caso di negata concessione.

Mentre la relazione ad un certo punto fa riferimento alla « deprecata introduzione del termine decennale per l'assegnazione degli alloggi in proprietà individuale », in altre parti, invece, dice il contrario, cioè dimostra la necessità di evitare certe speculazioni, che indubbiamente non si verificerebbero se rimanesse il termine dei dieci anni.

Quindi, sia perché sarebbe poco serio da parte del Parlamento modificare una legge approvata da poco, sulla quale gli interessati hanno già fatto i loro calcoli, sia perché il ripristino dell'articolo 90 metterebbe i cittadini in balia del Ministero e degli enti, noi siamo contrari a questa proposta di legge e pensiamo che i presentatori dovrebbero ritirarla.

CASTELLI AVOLIO. Ringrazio, anzitutto, l'onorevole relatore per la sua esposizione, che mi è sembrata molto chiara.

Qui non si tratta di peggiorare la condizione di coloro che fanno parte di cooperative, ma di migliorare questa condizione e di chiarire una posizione legislativa che si presenta abbastanza confusa. Quindi, io prego di considerare la questione in relazione alle seguenti precisazioni.

Vediamo qual'è lo stato legislativo precedente alla legge 8 maggio 1947.

L'articolo 90 è stato inserito nel testo unico sull'edilizia popolare ed economica del 28 aprile 1938 per le così dette cooperative libere, cioè le cooperative di non dipendenti dello Stato, o anche cooperative di dipendenti dello Stato e di persone estranee.

Facendo il confronto fra la attuale condizione giuridica dei soci delle cooperative statali e quella dei soci delle cooperative libere, vi è un peggioramento, nei confronti del testo unico del 1938, in quanto, mentre per le cooperative di statali la situazione è rimasta quale era (anche con la nuova legge si procedeva alla assegnazione e si poteva ottenere anche il riscatto), la posizione dei dipendenti delle cooperative libere è peggiorata, poiché, piuttosto che fare delle cooperative che costruiscano e assegnino, l'articolo 90 stabilisce che si facciano delle cooperative che costruiscano e assegnino — poi vedremo se è esatto, — in proprietà indivisa.

L'articolo 90 stabilisce che è in facoltà del Ministero dei lavori pubblici, con il consenso dell'istituto finanziatore, di trasformare questa proprietà indivisa in proprietà indivi-

duale dei soci. Quindi, giustamente, il collega che mi ha preceduto diceva che qui vi è l'esercizio di una facoltà discrezionale, che però non è facoltà arbitraria dell'amministrazione. Perché, quando i soci ottengono il consenso dell'istituto finanziatore, il Ministero dei lavori pubblici, a meno che non abbia giustificati motivi, non può negare l'assegnazione in proprietà individuale.

Quindi abbiamo cooperative statali (immediata assegnazione) e cooperative libere (assegnazione, ma con il vincolo di tenere indivisa la proprietà, senza predeterminazione dei termini).

Che cosa è avvenuto? Quando fu presentato il disegno di legge, che poi è diventato la legge 2 luglio 1949, n. 408, fu proposta e approvata la modifica dell'articolo 90. È stato stabilito che per procedere a questa assegnazione di proprietà individuale occorre che passino 10 anni. Nella relazione al disegno di legge non è stata esposta alcuna ragione. Ho letto i resoconti dei lavori parlamentari, cioè i lavori sia della Commissione, sia della Camera, e non ho trovato nulla, salvo la modificazione proposta dagli onorevoli Garlato ed altri, che non riguarda questo punto. Ho veduto anche i lavori del Senato, ma anche da essi non risulta alcuna ragione di questa modificazione. Allora mi sono permesso di consultare il direttore generale e gli ispettori generali dell'edilizia sovvenzionata. Devo dire, con la mia solita franchezza, che essi stessi non sanno quando si deve fare l'assegnazione!

Quali sono gli inconvenienti? Si è detto che si vuole evitare la speculazione. Ma vi è la norma che prescrive la non cedibilità per 10 anni: a evitare ogni speculazione, gli alloggi non possono essere, per nessuna ragione, ceduti, venduti, trasferiti. E allora queste cooperative libere, forzatamente, per 10 anni si devono mantenere in stato di indivisione!

Voi sapete quanto sia difficile far arrivare in porto una cooperativa: significa mettere d'accordo la gente, ottenere il contributo dello Stato ecc.. Quando si è ottenuto il contributo, bisogna trovare il mutuo. Ora, il mutuo alle cooperative di statali viene concesso molto più facilmente e a condizioni più convenienti, perché si può ricorrere alla Cassa depositi e prestiti, ottenendo il 5,80 per cento di interesse. Ma quando si tratta di cooperative libere, l'istituto finanziatore dice che non ha possibilità e se prende in considerazione la domanda di finanziamento fa condizioni molto più gravose che non la Cassa depositi e prestiti. Quando tutta questa procedura è condotta in porto, quando i

## SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO 1951

soci, che si sono resi promotori di una cooperativa, hanno acquistato il suolo secondo i prezzi attuali, si tratta di sborsare ancora centinaia di migliaia di lire.

Che cosa si è fatto di nuovo con la situazione giuridica creata dalla legge del 1949? Niente, perché il fabbricato sarebbe di proprietà della cooperativa. Noi, cosa vogliamo fare? Noi vogliamo ottenere che si ritorni al sistema di prima. Cioè, dato che è garantito l'interesse pubblico attraverso la non alienabilità degli alloggi, consentiamo l'assegnazione immediata degli alloggi ai soci.

Che cosa dice la legge sull'edilizia popolare ed economica circa l'assegnazione? L'articolo 98 stabilisce che i consigli di amministrazione delle cooperative, non appena gli alloggi sono ritenuti abitabili, procedono all'assegnazione dei medesimi a favore dei soci prenotati, mediante verbale di consegna... ecc. E stabilisce ancora che è fatto obbligo al socio di occupare l'alloggio assegnatogli entro 30 giorni dalla data di consegna. Questo articolo, anche con la norma dell'indivisibilità, rimane integro, perché, costruito l'alloggio, bisogna fare la consegna contemporaneamente all'assegnazione. Ma se la proprietà deve rimanere forzatamente indivisa per 10 anni, che significa questa assegnazione? Significa assegnazione di quota *pro indiviso* o *pro diviso*?

Quando si fa l'assegnazione dell'alloggio con riferimento al singolo appartamento, e d'altra parte la legge nuova stabilisce che per 10 anni il fabbricato deve rimanere indiviso, noi abbiamo una *communio pro diviso*, non già *pro indiviso*. Perché *pro indiviso* sarebbe la condizione dell'androne, delle scale, ecc... Ma quell'appartamento, se si fa l'assegnazione e la consegna, sarebbe dato *pro indiviso*, però con il vincolo non soltanto della indisponibilità (sulla quale noi siamo d'accordo), ma con il vincolo della comunione, con tutti gli inconvenienti che nascono dalla comunione.

Abbiamo un contrasto fra la nuova norma e tutte le altre disposizioni. La nuova norma è in contrasto con la stessa legge del 1949. L'articolo 4, appunto per favorire le categorie meno abbienti (questo è lo scopo delle cooperative), stabilisce delle condizioni per l'assegnabilità, che prima la legge sull'edilizia popolare ed economica non stabiliva. In altri termini, l'articolo 100 della legge sull'edilizia popolare ed economica stabiliva che non si poteva dare un alloggio a chi era proprietario di un altro alloggio nello stesso comune. Però, vi era un capoverso che diceva che, se l'alloggio non fosse idoneo per particolari condizioni, anche a chi era proprietario di un alloggio si

poteva concedere un altro alloggio, con il consenso del Ministero dei lavori pubblici e su parere della Commissione di vigilanza sull'edilizia popolare ed economica. Non si teneva conto nemmeno dello stato patrimoniale. Proprio ieri vi è stata l'assegnazione di un alloggio a Roma a chi era proprietario di 11 appartamenti: si diceva soltanto che questi undici alloggi, siti in Trastevere, non si confacevano alle sue condizioni sociali.

Dall'articolo 100 abrogato siamo dunque passati all'articolo 4 della nuova legge che, in sostanza, stabilisce la non assegnabilità dell'alloggio a chi è proprietario di almeno tre camere nello stesso comune, a chi ha un reddito regolarmente iscritto di 18 mila lire e a chi, ai fini dell'imposta straordinaria sul patrimonio, risulta possessore di un patrimonio superiore ai tre milioni. Queste due ultime esclusioni, a mio modo di vedere opportune, tendono ad escludere dall'assegnabilità coloro che si trovano in una condizione economica da potersi procurare direttamente la casa.

Date queste garanzie riguardanti l'assegnabilità e dato anche che la eventuale possibilità di speculazione è preclusa con la disposizione del secondo comma dell'articolo 9 della legge 2 luglio 1949, n. 408, che stabilisce che gli alloggi non possono essere ceduti o alienati se non trascorsi dieci anni dalla data della loro assegnazione, non è chi non veda la inutilità dell'articolo 6 della legge stessa il quale, oltre tutto, presenta un'enorme incertezza anche dal punto di vista giuridico.

Per queste ragioni invito i colleghi a prendere in benevole considerazione la mia proposta di legge.

MATTEUCCI. Per quanto mi renda conto che l'articolo 6, di cui l'onorevole Castelli Avolio chiede l'abrogazione, presenti qualche difficoltà dal punto di vista amministrativo e giuridico, ritengo tuttavia che esso costituisca una ulteriore garanzia contro le speculazioni, soprattutto contro quella forma di speculazione che si consuma con l'assegnazione dell'alloggio ad un uomo di paglia che, legato da un contratto interno con il vero proprietario dell'alloggio, lo dovrà cedere a quest'ultimo trascorso il termine stabilito.

Per questo, pur sottolineando che non penso minimamente che la proposta Castelli Avolio tenda a favorire questa forma di speculazione, io non mi sento di dare il mio voto favorevole alla proposta stessa.

CLOCCHIATTI. Effettivamente nemmeno io sono rimasto pienamente convinto delle ragioni esposte dall'onorevole Castelli

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO 1951

Avolio. Permane, invece, in me, il dubbio della possibilità di speculazione prospettata dall'onorevole Invernizzi e ancor meglio chiarita dall'onorevole Matteucci, che ha richiamato la nostra attenzione sopra una particolare forma speculativa alla quale si aprirebbe la strada abrogando l'articolo 6 della legge 408, come richiesto dalla proposta di legge in esame. Occorre tener presente, onorevoli colleghi, che lo Stato, per il finanziamento di queste cooperative, stanziava notevolissime somme del pubblico erario e che, pertanto, noi abbiamo il preciso dovere di vigilare e di porre, nell'amministrazione di tali fondi, per quanto si riferisce alle norme di carattere legislativo, le maggiori garanzie possibili, onde evitare gli sperperi e le speculazioni.

Per tale ragione, penso che questa proposta di legge possa aprire la strada alla speculazione, e per questo io ed i miei colleghi voteremo contro il provvedimento, ritenendolo dannoso allo Stato ed ai cittadini.

INVERNIZZI GABRIELE. La relazione che accompagna il provvedimento ha fatto una disquisizione sul metodo di assegnazione, sulle assegnazioni di fatto e di diritto e su altre cose del genere. Ma io vorrei far rilevare che la legge che vogliamo abrogare ha migliorato la situazione e non l'ha peggiorata, in quanto l'articolo 90 che si vuole ripristinare, rinvia *sine die* la questione della divisibilità. Non è che l'articolo 90 renda libera l'assegnazione; questa si può fare, ma ad una condizione: che il Ministero e gli istituti finanziari diano la possibilità di farlo. Per questo abbiamo detto che l'articolo 90 obbliga i richiedenti a motivare la loro richiesta, mentre, trascorsi i 10 anni, obbliga il Ministero a motivare il rifiuto. È vero che l'articolo 90 concede, anche subito, la possibilità di chiedere la divisibilità, ma è altrettanto vero che si entra nell'ambito della speculazione e delle protezioni, e quindi è molto più dignitoso, per gli aventi diritto, entrare in proprietà trascorsi i 10 anni.

CIMENTI. Non entro in merito all'articolo 90 ed all'articolo 6, ma protesto contro le affermazioni fatte dall'onorevole Clocchiatti.

Innanzitutto, non è vero che le cooperative siano largamente finanziate dallo Stato; io posso qui documentare che su 40 cooperative edili della mia provincia, soltanto quattro hanno fruito del contributo dello Stato in quest'anno.

In secondo luogo non è vero — salvo rari casi — che nelle cooperative vi siano finalità

di speculazione. Noi ci siamo fermati al fine cooperativistico, al fine di soddisfare l'esigenza della povera gente di avere una propria casa.

PERTUSIO. La relazione che accompagna la proposta di legge è, di per se stessa, chiarissima. Si sono aggiunti i chiarimenti del relatore e quelli dell'onorevole Castelli Avolio, ed io ho l'impressione che, da parte delle sinistre, vi sia una prevenzione in ordine a questa proposta di legge, in quanto sono state dette cose non giustificate.

Dall'esame dei fatti, obiettivamente, io ho ricavato l'impressione che il famoso articolo 6, che noi desideriamo abrogare, abbia rappresentato, per noi legislatori, una specie di infortunio sul lavoro, perché nessun precedente, nessun elemento ne giustificano la presenza.

Per quella alea di cui parlava l'onorevole Matteucci, chi avesse avuto questa preoccupazione, si sarebbe dovuto orientare verso il prolungamento del termine dei 10 anni previsto per la incedibilità, cioè si sarebbe dovuto dire: non 10 anni, ma 20, 50 anni.

In realtà, da quell'infortunio di cui parlavo prima, sono derivati due termini: uno di 10 anni ed uno ultradecennale. Il termine di 10 anni per la assegnazione individuale fa sì che noi protraiamo nel tempo l'accertamento di quelle condizioni che si richiedono per l'assegnazione, e questo ritardo è effettivamente pregiudizievole ai cooperatori.

Per questo sono favorevole alla proposta di legge. Non ritengo giustificate le obiezioni mosse dai colleghi di sinistra che, ripeto, hanno carattere di prevenzione, e dichiaro che approverò la proposta di legge così come è stata formulata, suggerendo ancora che chi fosse mosso da quella preoccupazione di cui si parlava, dovrebbe riversarla sul termine della incedibilità.

CLOCCHIATTI. Non intendevo dire che la speculazione alla quale accennavo presenti un carattere di generalità, ma vi sono casi che si inseriscono nella normalità, e a tempo debito preciserò qualcuno di questi casi.

FERRARESE. Dopo i chiarimenti forniti dall'onorevole Castelli Avolio dichiaro di essere favorevole alla proposta di legge. Noi siamo alla presenza di un termine di 10 anni entro cui non è possibile, per talune cooperative, procedere alla divisibilità, mentre invece altre possono fare l'assegnazione immediata. Io vorrei che i due tipi di cooperative fossero messe sullo stesso piede di eguaglianza. A questo fine è giustissima la richiesta dell'abrogazione di questo termine

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO 1951

di 10 anni, ed alla osservazione del collega Matteucci, circa la possibilità della stipulazione di contratti privati da registrarsi a tempo debito, ribatto che anche se il termine venisse modificato, la possibilità di frodare la legge esiste ugualmente.

L'aspirazione di colui che vuole la casa è di diventarne proprietario il più presto possibile. Ecco perché sono favorevole alla proposta di legge Castelli Avolio.

CACCIATORE. L'onorevole Matteucci non ha detto una cosa di carattere teorico, ma si è riferito a casi che concretamente tutti conosciamo. È chiaro, dunque, che se anche con il limite di 10 anni non si riesce ad evitare la speculazione, il pericolo si aggraverà qualora non vi fosse più alcun limite.

Noi ci troviamo di fronte a due esigenze: da una parte quella di facilitare l'assegnazione in proprietà individuale (e su questa esigenza siamo tutti d'accordo); dall'altra, quella di evitare o limitare nella misura del possibile, il pericolo di speculazioni.

A questo punto io mi chiedo se la proposta di legge dell'onorevole Castelli Avolio, così come è formulata, soddisfa, nello stesso tempo, le due esigenze. A parer mio, direi di no, anche perché non si indica un criterio per le assegnazioni. Mi sembra che questa sia una lacuna notevole della proposta di legge.

Vi è poi una considerazione che mi ha impresso nella esposizione dell'onorevole Castelli Avolio, e cioè che vi è il pericolo che, dopo i 10 anni, si possa fare l'assegnazione dell'alloggio ad un socio che non sia colui che effettivamente è venuto in possesso, temporaneamente dell'alloggio. Questa considerazione aggrava il problema, in quanto dimostra come l'attuale proposta di legge Castelli Avolio non sia sufficiente. Ragione per cui, invito la Commissione a sospendere l'esame della proposta di legge, affinché gli stessi proponenti possano modificarla, tenendo conto delle osservazioni emerse dalla discussione.

CASTELLI AVOLIO. L'onorevole Cacciatore dovrebbe considerare che noi abbiamo tenuto presenti le condizioni dei meno abbienti, anzi, dei nullatenenti, ed abbiamo detto che se protraiamo per 10 anni l'effetto giuridico delle assegnazioni, diamo occasione alla speculazione e poniamo i soci delle cooperative in uno stato di disagio.

E ciò perché il socio, il quale in applicazione dell'articolo 90 ha la speranza di essere assegnatario della proprietà individuale, per 98 casi su cento, sarà il socio effettivo. Ma quando vi è l'ostacolo dei dieci anni, allora, soltanto allora e proprio per questo,

si viene a favorire la frode alla legge. Noi, invece, ci mettiamo in favore della realtà delle cose.

Inoltre, è stato detto che dal 1922 in poi si sono fatte delle speculazioni, si sono costruite delle « reggie », specialmente a Roma, mentre le cooperative costruiscono adesso con modesto contributo dello Stato e con altissimi prezzi dei terreni, che costano dalle 8 alle 20 mila lire al metro quadrato. Ora, noi, che abbiamo obbligato questi cooperatori a spendere il danaro occorrente per il suolo, facendo dei debiti, li mettiamo in questa situazione: che se una persona è assegnataria di un appartamento di una cooperativa — appartamento che dovrebbe diventare di sua proprietà fra dieci anni — qualora, durante questo periodo, abbia una eredità, allora deve uscire dalla casa assegnatagli e darla ad un altro che non ha fatto nulla!

Quindi, credo che da parte vostra vi sia stato un malinteso, perché noi ci siamo proposti di risolvere la questione proprio per coloro che hanno davvero il diritto alla assegnazione dell'appartamento da parte di una cooperativa e per evitare questo stato di incertezza e di indecisione che non è pregiudizievole a coloro che usano ricorrere a contratti simulati, ma per coloro che, avendo veramente il diritto all'assegnazione della casa, vogliono essere sicuri che, dopo averla costruita e dopo un certo periodo di tempo (uno, due o tre anni) possano averla in proprietà e non vi sia alcun evento per cui, in un modo o nell'altro, siano spogliati della loro piccola proprietà.

INVERNIZZI GABRIELE. Il gruppo a cui mi onoro di appartenere si associa alla richiesta dell'onorevole Cacciatore di rinviare alla prossima seduta il seguito della discussione di questa proposta di legge, sia perché accettiamo il suggerimento che l'onorevole Castelli Avolio studi l'intero e complesso problema, sia perché le spiegazioni che sono state date dal proponente non hanno cambiato sostanzialmente la questione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinvio presentata dall'onorevole Cacciatore.

(Non è approvata)

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame dell'articolo unico:

« L'articolo 6 della legge 2 luglio 1949, n. 408, è abrogato.

« In conseguenza e con effetto dalla entrata in vigore della predetta legge, è richiamato

## SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO 1951

in vigore il disposto del primo comma dell'articolo 90 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica ».

Constando di un articolo unico e nessuno chiedendo di parlare, la proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione segreta delle seguenti proposte di legge:

**RICCIO ED ALTRI:** « Autorizzazione a provvedere alle riparazioni degli immobili della Mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo ». (864).

Presenti . . . . .	31
Astenuti . . . . .	7
Votanti . . . . .	24
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	14
Voti contrari . . . . .	10

*(La Commissione approva).*

**CASTELLI AVOLIO ED ALTRI:** « Abrogazione dell'articolo 6 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e richiamo in vigore del primo comma dell'articolo 90 del testo unico 28 aprile 1938,

n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica », (1644):

Presenti . . . . .	31
Astenuto . . . . .	1
Votanti . . . . .	30
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	19
Voti contrari . . . . .	11

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Belliardi, Bennani, Boidi, Carcaterra, Carroniti, Carratelli, Cimenti, De Meo, Ferrarese, Gabrieli, Garlato, Geraci, Mancini, Melis, Moro Francesco, Notarianni, Pacati, Palmieri, Perlingieri, Pertusio, Riccio, Terranova Raffaele, Turco.

*Si sono astenuti* (per la proposta di legge n. 864):

Baglioni, Calandrone, Invernizzi Gabriele, Messinelti, Polano, Pirazzi Maffiola e Tarozzi;

(per la proposta di legge n. 1644):

Cacciatore.

*Sono in congedo:*

Bontade Margherita, Guariento, Mastino Gesumino, Terranova Corrado.

**La seduta termina alle 11,45.**